

Vista la direttiva 2009/129/CE della Commissione del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 2806 del 26 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è modificato secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante, del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. Fermo restando quanto sopra, è consentita la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni del presente decreto prima del 15 ottobre 2010.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 346

ALLEGATO

All'Allegato III, Parte Prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, nella colonna «d» ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58, il testo dopo la prima fase è sostituito da quanto segue:

«Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: "può essere usato soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingestione. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico".»

10A07282

DECRETO 12 maggio 2010.

Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 recante «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali», in attuazione delle direttive 2009/124/CE della Commissione del 25 settembre 2009 e 2009/141/CE della Commissione del 23 novembre 2009, riguardanti i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute e sue successive modificazioni;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Viste le direttive 2009/124/CE della Commissione del 25 settembre 2009 e 2009/141/CE della Commissione del 23 novembre 2009, che modificano l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.;

Ritenuto necessario, in attuazione delle predette direttive 2009/124/CE e 2009/141/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.


1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, è modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro: FAZIO



ALLEGATO

L'allegato I del D.L. n. 149/2004 è così modificato:


1) La riga 1, Arsenico, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
1. Arsenico () (**)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	— pannello di palmisti	4 (***)
	— fosfati e alghe marine calcaree	10
	— carbonato di calcio	15
	— ossido di magnesio	20
	— mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	25 (***)
	— farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	40 (***)
	Particelle di ferro usate come tracciatore.	50
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	30
	— solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame	50
	— ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	10 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali.	12

(*) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell'arsenico, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(***) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (*Hizikia fusiforme*).



2) la riga 10, Teobromina, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per suini — mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia.	300 200 50*

3) la riga 14, Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: <i>Datura</i> sp.	Tutti i mangimi	3 000 1 000*

4) la riga 15 *Rizinus* — *Ricinus communis* L., è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«15. Semi e gusci di <i>Ricinus communis</i> L., <i>Croton tiglium</i> L. e <i>Abrus precatorius</i> L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (****), isolatamente o insieme	Tutti i mangimi	10

(****) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.;

5) la riga 34, *Croton* — *Croton tiglium* L., è soppressa.

10A07417

